



REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA
DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO DEL PARCO

Approvato con Delibera di Assemblea Consortile n. 16 del 24 settembre 2008

Esecutivo dal 9 dicembre 2008

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi di seguito descritti a carico di formazioni lineari, quali siepi e filari, e di piante isolate, ancorché inserite in giardini o parchi privati e, più in generale, delle formazioni vegetali non considerate bosco ai sensi dell'art. 3 della l.r. 27/2004, che vegetano nel Parco del Mincio.
2. Gli interventi disciplinati dal presente regolamento sono quelli di seguito elencati:
 - a) tagli di ceduzione, tagli di capitozzatura e tagli di piante ad alto fusto;
 - b) tagli periodici (triennali o quadriennali) delle ceppaie di platano, pioppo, salice, ontano e robinia;
 - c) potature come previste e descritte nell'articolo 10 (di formazione, di allevamento e di rimonda dal secco);
 - d) tagli di piante morte, tagli di piante sradicate o spezzate;
 - e) tagli di pioppeti, tagli di impianti da arboricoltura da legno e tagli di impianti per la produzione di biomassa legnosa.

Art. 2 - Autorizzazioni o diniego

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), possono essere realizzati previa autorizzazione rilasciata dal Parco del Mincio.
2. Tale autorizzazione, comunicata per iscritto al richiedente, è rilasciata dall'Ente Parco entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza e previo sopralluogo da parte del tecnico incaricato.
3. Il Parco del Mincio ha la facoltà di negare parzialmente o totalmente l'autorizzazione agli interventi quando da questi possa derivare una grave compromissione o alterazione dell'ambiente naturale.
4. L'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco prevede, a carico e spese del richiedente, l'obbligo del reimpianto nella stessa azienda o proprietà di altrettanti alberi di specie autoctone secondo le modalità indicate nello stesso provvedimento autorizzativo.
5. Gli interventi urgenti, volti a tutelare la pubblica incolumità, sono esclusi dalla procedura autorizzativa e sottoposti alla sola comunicazione preventiva, completa di foto e/o documentazione comprovante l'urgenza dell'abbattimento, da parte dell'Ente proprietario o concessionario.

Art. 3 - Istanze di autorizzazione

1. L'istanza di autorizzazione per i tagli di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è presentata mediante l'apposito modulo di taglio piante, disponibile presso la sede del Parco del Mincio, con allegato l'estratto della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) indicante la localizzazione esatta dell'intervento.

Art. 4 - Comunicazioni

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b), c), d) ed e), per quest'ultima limitatamente ai pioppeti, agli impianti da arboricoltura da legno ed agli impianti per la produzione di biomassa legnosa che ricadono entro Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (c.d. direttiva Uccelli) concernente la conservazione degli uccelli selvatici, possono essere realizzati previa comunicazione, inviata a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mani e regolarmente protocollata, al Parco del Mincio.
2. La comunicazione di cui sopra, realizzata in carta semplice, si intende comprensiva dell'estratto della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) indicante l'esatta localizzazione

dell'intervento e, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), della descrizione dettagliata degli interventi nonché delle motivazioni che ne giustificano la reale necessità.

Art. 5 - Silenzio assenso

1. Il Parco del Mincio, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 4, può vietare gli interventi o impartire particolari prescrizioni entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
2. L'intervento si intende autorizzato qualora l'Ente Parco non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego o di autorizzazione con prescrizione entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 6 - Epoca degli interventi

1. Le operazioni di taglio di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sono permesse dal 15 ottobre al 31 marzo di ogni anno, salvo interventi volti a tutelare la sicurezza pubblica e privata o a salvaguardare beni immobili.
2. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) d) ed e), possono essere effettuati in qualsiasi periodo dell'anno.

Art. 7 - Autorizzazione paesaggistica

1. Non sono sottoposti all'applicazione del presente regolamento e, pertanto, sono da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica:
 - a) i tagli non conformi all'articolo 149, comma 1, lettera c) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*" e successive modifiche e integrazioni e al disposto della d.g.r. 15 marzo 2006, n. 8/2121 "*Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12*";
 - b) i tagli e gli abbattimenti a carico delle formazioni vegetali, di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, che vegetano rispettivamente:
 - negli ambiti di tutela paesistica dei rilievi morenici, individuati con apposito perimetro nella tavola 1 allegata al PTC del Parco;
 - sui terrazzi morfologici e fluviali, individuati con apposito simbolo grafico nella tavola 2 allegata al PTC del Parco;
 - nei luoghi notevoli per interesse storico e paesaggistico, classificati nell'allegato A ed individuati con apposito simbolo grafico nella tavola 2 allegata al PTC del Parco;
 - negli altri ambiti di tutela paesistica così come previsti dai rispettivi provvedimenti di istituzione.
 - c) l'estirpazione delle ceppaie.

Art. 8 - Esenzioni

1. I tagli di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) non sono soggetti alla disciplina di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4, salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4.

Art. 9 - Sanzioni amministrative

1. L'inottemperanza ad una delle disposizioni del presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 "*Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*" e sue successive modifiche e integrazioni.

Art. 10 - Potature

1. Il presente regolamento disciplina i seguenti tipi di potature:
 - La potatura di rimonda della chioma che consiste nell'eliminazione di tutte le parti pericolose della chioma perché deperienti o morte.
 - La potatura di diradamento della chioma che consiste nell'eliminazione selettiva dei rami di piccole dimensioni, posti nella zona periferica della chioma, allo scopo di alleggerirla e di renderla più permeabile alla luce e all'aria, nonché di ridurre l'effetto vela in caso di forti venti.

Con tale potatura non si deve rimuovere più del 20% della massa della chioma allo scopo di non alterare la forma della pianta.
 - La potatura di innalzamento della chioma necessaria per elevare l'altezza del primo palco di branche per adattarla alle esigenze d'uso del sito (transito di mezzi, transito di pedoni, ecc.).
 - La potatura di riduzione e di contenimento della chioma che consiste nell'eseguire dei raccorciamenti di rami e branche con tagli di ritorno effettuati su gemme, germogli e rami opportunamente orientati per favorire lo sviluppo di una chioma più contenuta.
2. Il periodo consigliato per le operazioni di potatura coincide con il tardo inverno, prima della ripresa vegetativa, ad eccezione della potatura di rimonda che si consiglia di praticare durante il periodo vegetativo.

Art. 11 - Regolamenti locali

1. In caso di Regolamenti locali vigenti valgono le norme più restrittive.